

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OBBLIGO DI PUBBLICITÀ DEI “CONTRIBUTI” RICEVUTI

A decorrere dall'anno 2018, **le associazioni, le Onlus e le fondazioni** che intrattengono rapporti economici **con le Pubbliche Amministrazioni nonché con le società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni**, devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, *“le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti ... dalle medesime Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente”*.

Tale obbligo non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 (diecimila) euro nel periodo considerato.

Vantaggio economica superiore a 10.000 euro	Sussistenza dell'obbligo
Vantaggio economica inferiore a 10.000 euro	Assenza dell'obbligo

➔ Da quando decorre l'obbligo?

*Allo stato attuale non esiste una interpretazione della norma in merito alla prima scadenza dell'adempimento, non è quindi chiaro se la decorrenza 2018 debba essere intesa come anno di prima pubblicazione o anno di riferimento dei contributi da dichiarare.
In un'ottica prudenziale riteniamo che il prossimo 28 febbraio 2018 dovranno essere rese note le somme ricevute nel corso del 2017.*

Inoltre alla data odierna non è stata fornita alcuna delucidazione sulle modalità di esposizione di tali importi. Per facilitare l'adempimento si propone di seguito un *facsimile* di tabella che, in mancanza di ulteriori chiarimenti, riteniamo adeguata a rispondere alla normativa.

Si suggerisce di intendere la norma nel senso esaustivo, includendo tra le entrate pubblicate tutte quelle derivanti da pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla loro natura di contributo o di corrispettivo.

Rammentiamo infine che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dal 28 febbraio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ente:

Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125

Progetto/servizio/ente erogatore	Sovvenzioni	Contributi	Convenzioni	Incarichi retribuiti	Altri vantaggi economici	Note sulla colonna altri vantaggi economici

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 125, L. 124/2017, che richiede: *"...omissis... Le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato... omissis".*

L. 124/2017, articolo 1, comma 127

N.B.

"Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".